PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5825 di Lunedì 07 aprile 2025

Rischio rumore: incertezza nelle misurazioni e personale qualificato

Un intervento si sofferma sulle indicazioni operative per la prevenzione del rischio da rumore. Focus sull'incertezza delle misure e sul personale qualificato che esegue la valutazione del rischio e le misurazioni.

Bologna, 7 Apr ? Come ricordato nei nostri articoli riguardo al rischio rumore e come sottolineato dal Portale Agenti Fisici, il **rumore** può avere diversi effetti negativi sulla salute e tra questi il più noto è l'ipoacusia, una perdita permanente, di entità variabile, della capacità uditiva.

Inoltre, il rumore può influenzare anche altri organi e sistemi, come l'apparato cardiovascolare, endocrino e il sistema nervoso centrale, provocando conseguenze quali affaticamento mentale, riduzione dell'efficienza e delle prestazioni lavorative, disturbi del sonno, ...

Senza dimenticare che anche la sicurezza può essere compromessa: l' esposizione al rumore può mascherare comunicazioni verbali e segnali acustici di sicurezza.

Proprio a partire da questa constatazione è importante fornire periodicamente indicazioni sulla prevenzione di questo rischio attraverso le tante fonti informative presenti in rete. Ad esempio attraverso gli interventi al convegno "**dBA2021 ? Agenti fisici nei luoghi di lavoro**" che, organizzato da Regione Emilia Romagna, Inail e Ausl Modena (Ambiente Lavoro, Bologna, 2 dicembre 2021) si è soffermato anche sul **rischio rumore** con particolare riferimento al contenuto del documento " Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08".

Ci soffermiamo oggi sull'intervento "**Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da rumore**", a cura di Pietro Nataletti e Diego Annesi (Inail, Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale),

L'intervento, non recente, ma ancora attuale e utile per migliorare la prevenzione, è stato pubblicato nel volume "**dBA2021 ? Agenti fisici nei luoghi di lavoro - Radiazioni ionizzanti**" ? a cura di Silvia Goldoni e Angelo Tirabasso - che raccoglie gli interventi dei due convegni (Bologna, 2 e 3 dicembre 2021) "*dBA2021 ? Agenti fisici nei luoghi di lavoro*" e "*dBA2021 ? Radiazioni ionizzanti*".

Nell'articolo ci soffermiamo in particolare sui seguenti argomenti:

- Il rischio rumore e i contenuti delle indicazioni operative
- Il rischio rumore e il personale che effettua la valutazione
- Il rischio rumore e le considerazioni sull'incertezza delle misure

Pubblicità

Il rischio rumore e i contenuti delle indicazioni operative

Nell'intervento si ricorda che, per quanto riguarda il rischio rumore, il documento contenente le "**Indicazioni operative**" - approvate dal sottogruppo di lavoro tematico Agenti Fisici e dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro - è suddiviso in **5 sezioni differenti** per un totale di 45 FAQ (il documento è strutturato in risposte alle domande più frequenti):

- sezione A: effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria;
- sezione B: metodiche e strumentazione per la misura del rumore;
- sezione C valutazione del rischio;
- sezione D gestione del rischio;
- sezione E: vigilanza ed aspetti medico legali.

Sono presenti poi diversi **allegati**:

- Allegato 1: elenchi di attività e mansioni con livelli espositivi inferiori ai valori di azione prescritti dal D. Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II;
- Allegato 2: Requisiti acustici degli ambienti ad uso scolastico;
- Allegato 3: Requisiti acustici degli ambienti ad uso ospedali, case di cura e scuole;
- Allegato 4: Requisiti acustici degli ambienti ad uso ufficio. Per questioni di spazio, nel presente lavoro di rassegna saranno trattate soltanto alcune parti, scelte in quanto innovative e particolarmente attuali nello scenario normativo nazionale.

Il rischio rumore e il personale che effettua la valutazione

Tra le domande/risposte che vengono presentate nell'intervento, una riguarda la **qualificazione del personale**:

- **Che caratteristiche deve avere il personale qualificato che esegue correttamente la valutazione del rischio e le misurazioni?** (C.2)

Si indica che il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio sulla base dei requisiti previsti dall'art. 190 (Valutazione del rischio) del Decreto Legislativo 81/2008 (TITOLO VIII Agenti fisici - CAPO II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) e di redigere una " relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i requisiti richiesti dal D. Lgs. 81/2008".

Si segnala che maggiori dettagli sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che deve avere il datore di lavoro nella sua individuazione sono riportati sulla "Scheda di approfondimento n.7 del secondo Livello (Schede di Approfondimento) del manuale operativo " Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro", approvato dalla Commissione consultiva ex art.6 D. Lgs. 81/2008 il 28/11/2012".

Inoltre si indica che il **D. Lgs. 42/2017** ha "definito la figura del **Tecnico Competente in Acustica**, con competenze in acustica degli ambienti esterni, di vita e di lavoro, acquisite tramite corsi erogati da Università e da enti formatori accreditati dalle Regioni e ha istituito un elenco nazionale (ENTECA, Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica), con l'obbligo di aggiornamento quinquennale".

Gli autori indicano che benché il programma di studi previsto dal D. Lgs. 42/2017 in materia di valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro non sia idoneo a "garantire il possesso delle competenze e conoscenze, in quanto le ore dedicate a questa parte della acustica non sono molte, è consigliabile rivolgersi a un tecnico iscritto all'ENTECA per l'effettuazione della fonometria finalizzata alla valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro".

Il rischio rumore e le considerazioni sull'incertezza delle misure

L'intervento si sofferma sulla risposta alla domanda: "**Cos'è, come si calcola e come si tiene conto dell'incertezza delle misure ai fini della valutazione dell'esposizione e del confronto con i valori limite?** (B.3).

Si segnala che il documento definisce **incertezza** "lo scarto tipo da cui è affetta la misura dell'osservabile". e l'incertezza di una misura di rumore "deve essere calcolata sulla base di metodologie statistiche conformi alle norme di buona tecnica".

In particolare:

- il comma 2 dell'art.190 stabilisce che "*se a seguito della valutazione del rischio può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione di cui all'art.189 sono superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti...*";
- il comma 4 dell'art.190 stabilisce che "*nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica*".

Si indica poi che analizzando la specifica normativa tecnica **UNI EN ISO 9612:2011**, "nell'allegato C si indicano i metodi ed è proposto un software per calcolare l'incertezza sul livello di esposizione giornaliero". E per quanto riguarda il calcolo dell'incertezza sul livello di picco l'unico riferimento normativo rimanda all'appendice B.3 della **UNI 9432:2011**".

Di tali incertezze ? continuano gli autori ? "si dovrà tener conto al fine di stabilire l'eventuale superamento dei valori limite e dei valori di azione cui è legata l'adozione delle misure di tutela e sicurezza stabilite dal Capo II".

Si ricorda che "il metodo suggerito dall'allegato E della norma UNI 9432:2011, per tener conto dell'incertezza di misura, è quello di sommare al valor medio l'incertezza estesa (calcolata con intervallo di confidenza del 95%, ovvero pari a 1,65 volte l'incertezza) e di assumere le azioni di prevenzione e protezione sul valore così ottenuto".

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale dell'intervento che si sofferma anche su altri aspetti connessi al rischio rumore e alle risposte presenti nelle "Indicazioni operative":

- requisiti acustici degli ambienti ad uso scolastico
- valori di riferimento per il descrittore STI (*Speech Transmission Index*)

- valori di riferimento per il descrittore C_{50}
- valori di riferimento del tempo di riverberazione
- rumorosità in ambiente

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, " dBA2021 ? Agenti fisici nei luoghi di lavoro - Radiazioni ionizzanti", a cura di Silvia Goldoni e Angelo Tirabasso, pubblicazione che raccoglie gli atti dei due convegni (Bologna, 2 e 3 dicembre 2021) "dBA2021 ? Agenti fisici nei luoghi di lavoro" e "dBA2021 ? Radiazioni ionizzanti". (formato PDF, 3.72 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Agenti fisici nei luoghi di lavoro - 2021".

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it